

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 126

## **RISOLUZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Agricoltura e produzione agroalimentare)**

*(Relatore CANTINI)*

*approvata nella seduta del 4 maggio 2016*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO RECANTE FISSAZIONE DEL TASSO DI  
ADATTAMENTO DEI PAGAMENTI DIRETTI DI CUI AL  
REGOLAMENTO (UE) n. 1306/2013 PER L'ANNO CIVILE 2016  
(COM (2016) 159 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 2016**

---

## **INDICE**

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i>	3
Osservazioni e proposte della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente ..	»	5

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2016,

premessi che:

la proposta istituisce una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di crisi gravi, mediante l'applicazione di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria;

l'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo da inserire nel progetto di bilancio 2017 della Commissione ammonta a 450,5 milioni di euro a prezzi correnti. Per coprire tale importo è necessario applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti, nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

con il presente atto la Commissione propone una riduzione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti richiesti dagli agricoltori per l'anno 2016, che saranno liquidati nel 2017, pari a 1,366744 per cento. Tale riduzione, peraltro, si applicherà ai soli pagamenti che superino i 2000 euro;

la proposta di regolamento in questione rappresenta esclusivamente lo strumento giuridico per mezzo del quale viene costituita, dal punto di vista finanziario, la riserva di crisi,

rilevato che:

al fine di garantire equità di trattamento per tutti gli agricoltori, il regolamento prevede l'applicazione del tasso di adattamento solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto siano state presentate nell'anno a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti sono erogati;

la riduzione non si applica alla Croazia, Paese nel quale, nel quadro di un'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento entrerà in pieno vigore solo a partire dal 2022;

la Commissione, qualora Parlamento europeo e Consiglio non dovessero adottare la proposta in esame entro il 30 giugno 2016, può procedere in via diretta alla fissazione del tasso di adeguamento,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

alla luce delle crisi attraversate dal comparto agricolo in varie zone d'Italia, per fattori naturali e ambientali, si richiama l'attenzione sulla necessità che, nell'ambito di eventuali negoziati, condotti a livello unionale, per l'individuazione dei settori per i quali poter utilizzare le risorse

finanziarie della riserva di crisi, il fondo finanziato possa essere impiegato a sostegno dei settori italiani maggiormente interessati da fenomeni naturali dannosi e, segnatamente, il comparto olivicolo, agrumicolo, dell'ortofrutta e lattiero-caseario.

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: LIUZZI)

3 maggio 2016

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,  
considerato che:

la proposta attua, per l'anno 2016, il disposto degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, al fine di istituire una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di crisi gravi, mediante l'applicazione di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria;

più in particolare, il regolamento (UE) n. 1306/2013, relativo al finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, prevede, all'articolo 25, l'istituzione di una riserva annuale volta a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli. Tale riserva deve derivare dall'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria;

il suddetto meccanismo è disciplinato dall'articolo 26 dello stesso regolamento (UE) n. 1306/2013, in base al quale, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati dal quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è necessario fissare un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento di tali misure indicano un probabile superamento dei massimali annuali applicabili;

l'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo da inserire nel progetto di bilancio 2017 della Commissione ammonta a 450,5 milioni di euro a prezzi correnti. Per coprire tale importo è necessario applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti, nell'ambito dei regimi di sostegno elencati all'allegato 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Tali regimi di sostegno (regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie, pagamento redistributivo, pagamento a favore delle pratiche

agricole benefiche per il clima e l'ambiente, pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, pagamento per i giovani agricoltori, sostegno accoppiato facoltativo, pagamento specifico per il cotone, regime dei piccoli agricoltori, POSEI - Isole del Mare Egeo) saranno pertanto soggetti a una riduzione dell'1,366744 per cento; riduzione che, peraltro, si applicherà ai soli pagamenti che superino i 2.000 euro;

tale riduzione è limitata al necessario per garantire la creazione della riserva per le crisi nel settore agricolo;

valutato che non vi sono reali margini per una trattativa negoziale tra Commissione e Stati membri, essendo le modalità e i criteri di calcolo del tasso di riduzione già stabiliti dalla normativa europea,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

appare corretta la base giuridica utilizzata, costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente a Parlamento europeo e al Consiglio di stabilire l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, dello stesso TFUE e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto si limita a dare puntuale applicazione al disposto di un regolamento già vigente, che interviene su una materia di competenza concorrente;

la proposta rispetta il principio di proporzionalità, in quanto si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati.



